

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE

per la concessione di incentivi alle persone e alle imprese per la rimozione dei manufatti contenenti amianto, al fine di migliorare la tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio di esposizione all'amianto.

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n... del ...
In vigore dal....*

Sommario

Art. 1	Finalità e obiettivi del regolamento	2
Art. 2	Beneficiari degli incentivi	2
Art. 3	Tipologia di progetti finanziabili	2
Art. 4	Tipologia ed entità del contributo.....	2
Art. 5	Spese ammissibili	2
Art. 6	Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo e formazione della graduatoria	3
Art. 7	Procedura di valutazione delle domande.....	3
Art. 8	Termine per l'ottenimento del contributo e realizzazione degli interventi.....	3
Art. 9	Erogazione dei contributi	4
Art. 10	Cumulabilità del contributo.....	4
Art. 11	Risorse finanziarie	4
Art. 12	Accesso agli atti.....	4
Art. 13	Rapporti con la normativa edilizia	5
Art. 14	Validità della graduatoria	5
Art. 15	Valutazione dell'efficacia dell'iniziativa	5
Art. 16	Entrata in vigore del regolamento	5

Art. 1 Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente Regolamento si intende tutelare la salute e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio di esposizione all'amianto attraverso l'erogazione di incentivi per la rimozione e lo smaltimento in sicurezza dello stesso dagli edifici ubicati nel territorio del Comune di Pollenza

Art. 2 Beneficiari degli incentivi

1. Possono beneficiare degli incentivi che il Comune mette a disposizione per le finalità di cui al precedente articolo le persone fisiche (anche associate nel "Condominio" qualora sia costituito, per le sole opere comuni) e giuridiche (imprese) proprietarie o locatarie, allo scopo appositamente autorizzate dal proprietario, di immobili e relative pertinenze registrati al catasto, localizzati sul territorio del Comune di Pollenza, nei quali siano presenti manufatti in amianto.
2. Per "immobile" si intende il fabbricato comprensivo di relative pertinenze individuato da particella (o mappale) catastale.
3. Nel caso in cui l'intervento venga eseguito da soggetto diverso dal proprietario, al progetto deve essere allegata l'autorizzazione all'intervento del proprietario.
4. Ogni soggetto può presentare una sola domanda; nella domanda potranno essere indicate anche più unità immobiliari di intervento e non potranno essere presentate più domande di intervento su una stessa unità immobiliare.
5. In caso l'immobile risulti appartenente a più proprietari (condomini costituiti o di fatto), per l'intervento proposto sulle parti comuni dell'edificio sarà assegnato comunque un unico contributo.

Art. 3 Tipologia di progetti finanziabili

1. Sono finanziabili tutti gli interventi di rimozione e smaltimento amianto anche connessi all'esecuzione di opere edili o di opere di adeguamento e sostituzione di impianti tecnologici su immobili identificabili precisamente con numero di foglio e particella.
2. Non sono finanziabili smaltimenti di materiali contenente amianto derivanti da depositi abusivi su siti o derivanti da raccolte di rifiuti.
3. Non sono altresì finanziabili interventi di sola bonifica (es incapsulamenti, o simili) ovvero che non prevedano la completa rimozione dell'amianto.

Art. 4 Tipologia ed entità del contributo

1. Può essere richiesto il contributo che potrà essere erogato nella seguente misura:
 - a. Contributo erogabile pari 50% della spesa ammissibile;
 - b. Limite massimo di contributo per ciascun progetto/intervento € 5.000,00

Art. 5 Spese ammissibili

1. Al fine di garantire l'effetto di incentivazione, saranno ammessi a contributo anche gli interventi già avviati ma per le sole spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.
2. Per avvio degli interventi è da considerarsi l'effettivo avvio dei lavori in cantiere secondo quanto comunicato all'ASUR di competenza.
3. Le spese ammissibili si intendono sostenute facendo riferimento alla data di emissione delle relative fatture.
4. La spesa relativa all'IVA è ammissibile per le persone fisiche o condomini e non per le persone giuridiche.

5. Sono altresì ammissibili le spese di approntamento dei cantieri (es. ponteggi o altre opere provvisorie) strettamente connesse all'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto, e degli eventuali dispositivi di sicurezza necessari per gli interventi di rimozione amianto.
6. Sono inoltre ammissibili le spese tecniche strettamente connesse all'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto nella misura massima del 10% dell'importo dei relativi lavori.
7. Sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo relativi alle opere di ripristino dei manufatti conseguenti agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto.

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo e formazione della graduatoria

1. Le istanze di finanziamento dovranno essere presentate al Comune di Pollenza secondo le modalità previste da specifico bando.
2. Delle domande di contributo pervenute al protocollo del comune verrà stilata una graduatoria, previa valutazione dell'ammissibilità delle stesse ai sensi del successivo articolo 7, seguendo esclusivamente l'ordine cronologico di arrivo delle stesse. Sulla base delle risorse disponibili verranno individuati gli interventi collocati in posizione utile per ricevere il contributo, con l'indicazione dell'importo presunto del medesimo.
3. Il contributo sarà erogato a rendicontazione, presentando le fatture debitamente quietanzate o bonifico di avvenuto pagamento.
4. I soggetti collocati utilmente in graduatoria dovranno rispettare i tempi di cui al successivo articolo 8 per completare e rendicontare l'intervento.
5. In nessun caso sarà possibile riconoscere un contributo di importo superiore a quello determinato nella graduatoria.
6. Qualora la spesa effettiva documentata a consuntivo risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso.

Art. 7 Procedura di valutazione delle domande

1. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a verificare la completezza dell'istanza e della documentazione necessaria nonché alla verifica di conformità della candidatura con i requisiti definiti dal bando.
2. Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende non accolta.

Art. 8 Termine per l'ottenimento del contributo e realizzazione degli interventi

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo ai sensi del presente regolamento i soggetti beneficiari devono concludere i lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo, indipendentemente dalla procedura di cui al DPR 380/01 come al successivo art 13.
2. Il mancato rispetto del termine di 8 mesi di cui al comma 1 comporterà la decadenza del contributo comunale.
3. Per data di conclusione dei lavori è da intendersi la data di ultimazione della sola parte di intervento oggetto di contributo (rimozione o smaltimento amianto), come risultante da apposita comunicazione acquisita al protocollo comunale.
4. Entro un mese dalla Comunicazione della conclusione dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto il Beneficiario deve presentare al protocollo comunale la Rendicontazione finanziaria di cui al successivo Art 9).

5. Eventuali proroghe, di durata, in ogni caso, non superiore a 4 mesi rispetto alla scadenza prevista, potranno essere concesse dal Comune previa motivata richiesta, in presenza di esigenze non dipendenti da cause imputabili al soggetto richiedente. Tali richieste dovranno essere inviate al dirigente dell'UTC almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Art. 9 Erogazione dei contributi

1. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione al termine del progetto sulla base delle spese sostenute e documentate con apposita rendicontazione finanziaria da produrre entro 1 mese dalla data di comunicazione di fine lavori.
2. La rendicontazione finanziaria consiste nella seguente documentazione:
 - a. Relazione tecnica contenente una descrizione sintetica complessiva delle caratteristiche delle opere realizzate;
 - b. Almeno 2 fotografie che evidenzino la localizzazione ed i risultati dei lavori di rimozione;
 - c. Copia del Piano di lavoro per la rimozione del materiale contenente amianto, presentato all'ASUR territorialmente competente;
 - d. Autorizzazione dell'ASUR del Piano di rimozione amianto;
 - e. Elenco delle ditte specializzate e qualificate che si sono occupate della rimozione, del trasporto e dello smaltimento (in proposito si ricorda che i lavori di rimozione e il trasporto dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solamente da ditte allo scopo iscritte all'albo gestori ambientali) completo dei dati delle medesime;
 - f. Copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto che attestino l'invio di tali rifiuti da parte della ditta incaricata ad impianti autorizzati al loro smaltimento;
 - g. Bonifico bancario di avvenuto pagamento delle fatture alla ditta incaricata dello smaltimento.
 - h. Rendiconto finanziario delle spese sostenute composto in un elenco delle fatture pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura. Di queste verrà valutata la conformità rispetto alle tipologie di spese previste dal bando.
3. L'importo dell'effettivo contributo risultante dalla rendicontazione verrà rideterminato sulla base dell'effettiva spesa sostenuta.

Art. 10 Cumulabilità del contributo

1. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili per lo stesso progetto con altri aiuti aventi sia finalità analoghe che diverse erogati da altri soggetti, con la condizione che la combinazione degli aiuti non deve eccedere comunque il costo complessivo dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto.

Art. 11 Risorse finanziarie

1. La copertura finanziaria dell'iniziativa oggetto del presente Regolamento viene assicurata per l'anno 2020 per la somma complessiva di € 30.000,00 mediante apposito accantonamento di pari importo nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio finanziario.

Art. 12 Accesso agli atti.

1. Il presente regolamento, il successivo bando e lo schema di domanda sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito comunale www.comune.pollenza.mc.

Art. 13 Rapporti con la normativa edilizia

1. L'istanza di partecipazione al bando non costituisce titolo abilitativo edilizio e pertanto i soggetti interessati dovranno comunque presentare al Comune apposita istanza ai sensi del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
2. Allo scopo si precisa che, in funzione della tipologia di intervento edilizio da realizzarsi, si dovrà presentare al Comune:
 - a. per interventi di sostituzione e/o smantellamento de coperture, una S.C.I.A. edilizia completa di Autorizzazione dell'ASUR rilasciata sulla base di apposito Piano di Rimozione e Smaltimento Amianto, ed eventualmente previo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, nel caso di immobili compresi in area vincolata;
 - b. per interventi sugli impianti (idrico, sanitario, canne fumarie, canali, serbatoi ecc) una C.I.L.A. completa di Autorizzazione dell'ASUR rilasciata sulla base di apposito Piano di Rimozione e Smaltimento Amianto.
3. La comunicazione di fine lavori prevista dal bando non sostituisce comunque la comunicazione di fine lavori di cui al d.P.R. 380/2001 che pertanto dovrà comunque essere presentata al Comune entro e non oltre tre anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, a prescindere dalla concessione o meno del contributo richiesto.
4. L'immobile per il quale si richiede il contributo dovrà comunque essere in regola con la vigente normativa edilizia.

Art. 14 Validità della graduatoria

1. Le domande ammesse a contributo inserite nella graduatoria stilata secondo la data di arrivo al protocollo, saranno ammesse a beneficiare dei contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2. Gli interventi ammissibili a contributo ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse potranno comunque beneficiare del contributo comunale nelle annualità successive sulla base della disponibilità delle somme allo scopo accantonate in bilancio, anche se, nel frattempo i lavori fossero già stati completamente eseguiti in conformità alla documentazione allo scopo regolarmente presentata.

Art. 15 Valutazione dell'efficacia dell'iniziativa

1. Al fine di misurare il livello di efficacia dell'iniziativa, saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:
 - a. Numero di interventi che richiedono il finanziamento
 - b. Numero di interventi finanziati
 - c. Interventi realizzati/interventi finanziati (%)
 - d. Risorse effettivamente erogate
 - e. Quantitativo di amianto rimosso

Art. 16 Entrata in vigore del regolamento

1. Il Presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale del relativo provvedimento di approvazione.